40619/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/09/2012

SENTENZA
N. 2229/2012

REGISTRO GENERALE
N. 21866/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. ENZO IANNELLI	- Consigliere -
Dott. GIULIANO CASUCCI	- Consigliere -
Dott. ANTONIO PRESTIPINO	- Rel. Consigliere -
Dott. GEPPINO RAGO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GARGIULO MARIA N. IL 21/03/1958

avverso l'ordinanza n. 3235/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per la trattazione del ricorso nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gargiulo Maria avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 30.9.2012, che dichiarò l'inammissibilità dell'appello proposto dalla stessa ricorrente contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 22.1.2007, per i reato di ricettazione e altro;
ritenuto che, in effetti, i motivi di appello erano privi di specificità rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado, rilevando del tutto infondatamente l'esclusiva considerazione, da parte del tribunale, ai fini dell'identificazione dell'imputata come autrice del reato, del modus operandi della stessa imputata in precedenti, analoghi fatti delittuosi, a fronte delle ben più articolate indicazioni contenute nel provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato, e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20.9.2012
Il consigliere relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 OTT 2012
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli